

L.n. 41 del 23.03.2016
L'introduzione del reato di
omicidio stradale

Avv. Paolo Malaguti – Avv. Alessandra Ceni

L.n. 41/2016 del 23.03.2016

- **Pubblicata in G.U. nr. 70 del 24.03.2016**
- **Entrata in vigore il 25 marzo 2016**
- **Introduce “nuovi reati” di:**
 - *omicidio stradale (589 bis c.p.)*
 - *lesioni personali stradali (590 bis c.p.)*

L'omicidio stradale (art. 589 bis c.p.)

Comma 1

*Prevede la condotta di colui che "per colpa,
cagioni la morte di una persona con
violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale"*

*Sanzionando la condotta con
reclusione da 2 a 7 anni (art. 589 c. 2)*

*Arresto facoltativo in flagranza ex art. 381
c.p. e possibile applicazione della misura
cautelare della *custodia cautelare in carcere*
ex art. 280 comma 2 del CPP*

Aggravante per abuso alcool

Art. 589 bis comma 4

-Reclusione da **5** a **10** anni nel caso di guida sotto effetto di alcool (**tasso alcoolemico COMPRESO TRA 0,8 e 1,5 g/l**)

Il Giudice può disporre una perizia nei confronti del conducente che ha commesso l'illecito, mentre il PM **nei casi di urgenza**, può ordinare il prelievo coattivo ex art. 359 c.p.p., fermo restando la richiesta entro 48 h al G.I.P. della convalida del decreto autorizzativo

Arresto obbligatorio in flagranza

Aggravante per abuso alcool e droghe

Art. 589 bis comma 2

-Reclusione da **8** a **12** anni nel caso di guida sotto effetto di alcool (**tasso alcoolemico > 1,5 g/l**) o di sostanze stupefacenti (in precedenza dai 3 ai 10)

-**Il Giudice può disporre una perizia** nei confronti del conducente che ha commesso l'illecito, mentre il PM **nei casi di urgenza**, può ordinare il prelievo coattivo ex art. 359 c.p.p., fermo restando la richiesta entro 48 h al G.I.P. della convalida del decreto autorizzativo

Arresto obbligatorio in flagranza

Aggravante per l'abuso commesso dal professionista

Sulla base di quanto disposto dal *comma 3 dell'art. 589 bis* che richiama l'art. 186 bis CDS anche l'autotrasportatore e/o l'autista professionista è soggetto alla

-Reclusione da **8** a **12** anni nel caso di guida sotto effetto di alcool (**tasso alcoolemico COMPRESO TRA 0,8 e 1,5 g/l**) o di sostanze stupefacenti (in precedenza dai 3 ai 10) in base al richiamo dell'art. 186 bis comma 1 lett. b), c) e d) e 186, comma 2, lettera b)

Arresto obbligatorio in flagranza

Ulteriori circostanze aggravanti

Reclusione da **5 a 10** anni per:

- Superamento limiti di velocità** (pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di 50 km/h rispetto al limite sulle strade extraurbane);
- Attraversamento semaforo con il rosso;**
- Guida contromano;**
- Inversione del senso di marcia in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;**
- Sorpassi azzardati** (sorpasso in corrispondenza di linea continua od attraversamento pedonale)

Ulteriori circostanze aggravanti

Ulteriore aumento di pena nelle ipotesi di:

- guida senza patente o con patente sospesa o ritirata;

- l'autista sia anche il proprietario dell'automobile priva di copertura assicurativa;

Diminuzione della pena in caso di responsabilità non esclusiva

La pena è diminuita fino alla metà “qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”

HP 1) concorso di colpa della vittima (ipotesi del pedone sulla carreggiata)

HP 2) sinistro riconducibile alla condotta di più conducenti (ipotesi del tamponamento multiplo)